



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Buras n. 60

Data di pubblicazione: 01 ottobre 2020

Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

Parte prima

Leggi regionali

Leggi regionali

Legge regionale 01 ottobre 2020, n. 25

Proroga dell'efficacia delle graduatorie e integrazioni alla legge regionale n. 34 del 2016.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga

la seguente legge:

Art. 1

Proroga dell'efficacia delle graduatorie

1. L'efficacia delle graduatorie relative alle procedure selettive per il reclutamento di personale bandite dalle aziende sanitarie della Sardegna, in scadenza ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8, comma 10, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019) e dell'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), al 30 settembre 2020, è prorogata al 30 settembre 2021. È inoltre prorogata alla stessa data l'efficacia delle graduatorie per procedure selettive per il reclutamento di personale bandite dalle aziende sanitarie, efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 30 settembre 2021.

2. L'efficacia delle graduatorie relative alle procedure selettive per il reclutamento di personale, bandite dalle amministrazioni del sistema Regione, di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), scadute o in scadenza nell'anno in corso, sono prorogate al 30 settembre 2021.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 2

Integrazioni alla legge regionale n. 34 del 2016

(Prosecuzione interventi progetto "Parco geominerario della Sardegna")

1. La Regione, in considerazione delle conseguenze causate dalla pandemia da Covid-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori coinvolti è autorizzata a proseguire non oltre il 31 dicembre 2020, le attività previste dall'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 34 (Modifica della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30, per lo svolgimento temporaneo delle attività di cui alla convenzione RAS-ATI IFRAS, nelle more della procedura di scelta dell'aggiudicatario del nuovo Piano per i lavoratori del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna).

Art. 3

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 1 ottobre 2020

Solinas